

Le spese di istruzione

Le spese di istruzione sono i costi sostenuti per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese sono ammesse in detrazione anche se riferibili a più anni, compresa l'iscrizione ad anni fuori corso.

Le spese sostenute per gli istituti privati e stranieri non possono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

Sono pure detraibili le spese sostenute per l'iscrizione all'Università della terza età, a condizione che dette Università assolvano funzioni di istruzione superiore, con i limiti e le prerogative degli atenei pubblici (università legalmente riconosciute, che permettono di conseguire un diploma di laurea presente negli altri atenei italiani, il cui accesso è consentito solo a coloro i quali sono in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado, e dove le somme pagate si riferiscono a tasse scolastiche e non a contributi volontari).

In ordine alle spese per la frequenza di *master* gestiti da università private, la detrazione compete a condizione che il *master*, per durata e struttura dell'insegnamento, sia assimilabile ai corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati.

Non sono, invece, detraibili:

- le spese sostenute per le vacanze studio;
- i corsi su singole materie (patente europea computer, corso di lingua straniera, etc.);
- gli oneri versati per il sostenimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

Riferimenti normativi:

- art. 15 T.U. n. 917/86

Agosto 2010